



CORPO MUSICALE G. PUCCINI LOMAZZO

Via Milano, 24 - 22074 Lomazzo (CO) - P.IVA 02648250138 - CF 9500563013
Tel: 339 4043639 (segreteria) - info@bandalomazzo.it - www.bandalomazzo.it

Statuto del Corpo Musicale G. Puccini

Articolo 1

Per diffondere lo studio e l'amore della nobile arte musicale, per dare concerti e prestare servizi a decoro e soddisfazione del paese, continuando l'opera iniziata sin dal 1882 dall'ex società "La Fratellanza", si è costituito, in Lomazzo il Corpo Musicale sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE FILARMONICA GIACOMO PUCCINI", chiamato poi nel corso degli anni "CORPO MUSICALE GIACOMO PUCCINI". L'Associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a problemi di carattere politico, religioso o razziale. La sua durata è illimitata. L'Associazione ha carattere Nazionale ed è dotata di vessillo tricolore. È fatto divieto all'Associazione distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Articolo 2

I Soci si suddividono in: effettivi, onorari e sostenitori. Soci effettivi: sono tutti i componenti del Corpo Musicale e i membri del Consiglio Direttivo che non sono musicanti. Soci onorari: sono coloro che vengono ritenuti tali dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, per essersi impegnati a favore dell'Associazione. Soci effettivi e soci onorari hanno diritto di voto in Assemblea. Soci sostenitori: sono coloro che versano annualmente una libera quota a favore dell'Associazione. Il consiglio Direttivo potrà radiare i soci immeritevoli di appartenere all'Associazione per cattiva condotta.

Articolo 3

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con avviso scritto ai soci effettivi e onorari almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Tale avviso dovrà indicare gli argomenti in discussione. Ai soci non è concesso di farsi rappresentare in Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita se all'ora fissata è presente la metà più uno dei soci effettivi e onorari o, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea si tiene nel mese di gennaio per l'esame e l'approvazione per votazione della relazione morale e del bilancio consuntivo dell'anno sociale trascorso e per fissare gli indirizzi dell'attività futura. Per anno sociale si intende l'anno solare. L'Assemblea nomina il suo presidente, il segretario e due scrutatori: delibera a maggioranza dei voti presenti. Ogni due anni i soci effettivi e onorari eleggono nove consiglieri e il Vice Maestro. Sono eleggibili coloro che alla data dell'Assemblea hanno compiuto 18 anni. I soci effettivi che non hanno ancora compiuto 18 anni alla data dell'Assemblea elettiva scelgono tra loro il Rappresentante dei giovani, il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'Assemblea può essere convocata più di una volta all'anno e deve essere convocata entro 30 giorni quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri o almeno 20 soci con diritto di voto.

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con votazione segreta e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il cassiere. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su domanda della maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono valide se prese a maggioranza; in caso di parità vale il voto espresso dal Presidente. Le votazioni e le delibere relative a persone devono essere fatte con voto segreto. Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri tra cui il Presidente o il vice maestro. Per ogni riunione del Consiglio verrà redatto un verbale a cura del segretario. In caso venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo nomina l'incaricato delle partiture e l'alfiere. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione e per raggiungere gli scopi di cui all'Art. 1; sottopone all'Assemblea il rendiconto della gestione dell'anno precedente. Il Consiglio manifesta al Maestro o a chi ne fa le veci, le proposte e gli eventuali suggerimenti dei musicanti e quanto necessita al complesso.

Articolo 6

Il Presidente ha rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e ne attua le deliberazioni. Il Presidente adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di informarne il Consiglio nella riunione successiva. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in sua assenza. Il Segretario tiene l'amministrazione, compila con il cassiere il bilancio annuale, redige i verbali del Consiglio. Il Cassiere custodisce i fondi, tiene la contabilità, effettua i pagamenti su mandato del Presidente, ritirandone sempre regolare ricevuta. Il cassiere ha la firma congiunta con il Presidente del conto bancario dell'Associazione.

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito dagli strumenti, dagli spartiti musicali, dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione, dalle quote versate dai sostenitori, da erogazioni, donazioni e lasciti in favore dell'Associazione. Detto patrimonio deve essere descritto in apposito inventario aggiornato che sarà a disposizione dei soci effettivi e onorari che ne facciano richiesta. In caso di dimissioni o radiazione, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8

È dovere morale di ciascun musicante la presenza alle lezioni di musica, ai concerti e ai servizi; la buona conservazione dello strumento, delle divise e degli spartiti e di tutto ciò che dell'Associazione ha in uso. Non può disporre del suddetto materiale senza l'autorizzazione del Consiglio. Il Consiglio prenderà adeguati provvedimenti per il musicante negligente.

Articolo 9

Il Maestro, il Vice Maestro, o il supplente di questi impartisce le lezioni ai musicanti, dirige i concerti e i servizi. Gli allievi vengono istruiti dal Maestro o dagli insegnanti incaricati dal Consiglio Direttivo. Gli allievi sono tenuti a loro spese a munirsi del metodo di istruzione che comunque rimane di loro proprietà. L'indicazione dello strumento da assegnare agli allievi rimane a giudizio degli insegnanti in base alle capacità dell'allievo ed alle necessità del "Corpo Musicale".

Articolo 10

Tutti i servizi richiesti a pagamento sono soggetti alle tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo. Essi saranno effettuati per chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni religiose o politiche, per organizzazioni pubbliche o private purché il soggetto richiedente non sia di offesa alla morale e alla Nazione.

Articolo 11

Il Corpo Musicale con vessillo e previo avviso alle famiglie interessate, interverrà, in servizio gratuito, ai funerali dei soci effettivi, onorari e del Maestro, compatibilmente con la disponibilità dei musicanti. Qualora la partecipazione fosse ostacolata da impellenti e seri impedimenti, si ritiene effettiva una rappresentanza che partecipa con vessillo e divisa.

Articolo 12

Quanto contemplato nell'Art. 11 si intende esteso anche al padre, alla madre e al coniuge del socio effettivo. Le partecipazioni ai funerali a titolo gratuito verranno effettuate esclusivamente nei paesi limitrofi a Lomazzo. Ogni particolare deroga alle disposizioni statuarie degli Artt. 11 e 12 viene decisa di volta in volta dal Consiglio Direttivo che all'uopo si riunisce in seduta d'urgenza.

Articolo 13

L'Associazione sarà sciolta qualora il numero degli iscritti ed i mezzi finanziari non fossero più sufficienti al suo buon funzionamento e previa approvazione della metà più uno dei soci effettivi e onorari riuniti in apposita Assemblea. Se non fosse possibile riunire l'Assemblea, il Consiglio Direttivo o chi per esso, liquidata ogni pendenza e previo accordi con l'autorità comunale, consegnerà ad essa il vessillo e tutto il patrimonio sociale, ritirandone copia di apposito verbale di consegna debitamente firmato.

Articolo 14

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sotto l'osservanza delle norme fissate dall'Art. 3. In questo caso l'Assemblea è validamente costituita se all'ora fissata sono presenti i 2/3 dei soci con diritto di voto o un'ora dopo se è presente la metà più uno degli stessi. La delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea in data 15/01/1992, entra da oggi in vigore sostituendo il precedente. Lomazzo, 16 gennaio 1992